

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)

2024-2026

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Adottato con delibera del Direttore della Fondazione IFEL del 31/01/2024 e trasmessa al Consiglio Direttivo della Fondazione per l'approvazione nella prima seduta utile.

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente"

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ED OPERATIVITÀ DEL PTPCT DELL'IFEL.....	7
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti	7
1.2. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	7
1.3. Destinatari del Piano.....	8
1.4. Obbligatorietà	9
2. SOGGETTI, COMPITI E RESPONSABILITÀ.....	10
3. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPC.....	12
4. ANALISI DEL CONTESTO, INTERNO ED ESTERNO.	13
4.1. Analisi del contesto interno.	13
4.2. Analisi del contesto esterno.	15
5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	22
5.1. Identificazione del rischio.	23
5.2. Analisi dei rischi e ponderazione del rischio/valutazione del grado di esposizione al rischio	24
6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO – INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE.	29
6.1. Metodologia utilizzata e Misure adottate dall'IFEL.....	29
6.2. Il Codice di comportamento	31
6.3. La formazione dei dipendenti dell'IFEL.....	33
6.4. I patti di integrità.....	34
6.5. La rotazione.....	34
6.6. Whistleblowing.....	36
6.7. Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni ed interni nei processi a rischio corruttivo- Obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.....	37
7. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER.....	41
8. IL MONITORAGGIO.....	41
8.1. Monitoraggio e revisione del PTPCT - Attuazione delle misure.	42
9. LA COMUNICAZIONE DEL PTPCT DELL'IFEL.....	43
10. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA.....	46
10.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza.....	46

10.2. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma.....	46
10.3. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento	46
11. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	46
11.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati	46
11.2. Organizzazione e risultati attesi della Giornata della trasparenza	47
12. PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA	47
12.1. Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione.....	47
12.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	49
12.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza	53
12.4. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"	53
12.5. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)	53
12.6. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico	55

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) della Fondazione IFEL è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012, come aggiornato a seguito del D.lgs. n. 97/2016, con il I Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), con l'aggiornamento 2015 al PNA¹, con l'aggiornamento 2016 al PNA², con l'aggiornamento 2017 al PNA³, con la determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, contenente le *Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*⁴, con l'aggiornamento 2018 al PNA⁵. Il Piano tiene conto di quanto disposto dal PNA 2019 con un principio di gradualità di intervento, nonché di quanto previsto negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 02/02/2022⁶, ed infine di quanto disposto con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 7 del 17/01/2023 di approvazione definitiva del PNA 2022 e n. 605 del 19/12/2023 di aggiornamento 2023 del PNA 2022.

La Fondazione IFEL è un ente di diritto privato il cui socio fondatore è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), di cui ne costituisce struttura "in house"⁷ ai sensi del novellato Codice dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 36/2023 . A partire dall'anno 2015 il Consiglio Direttivo IFEL - pur in presenza d'indici normativi e di interpretazioni contrastanti riguardo la classificazione della Fondazione come "ente di diritto privato in controllo pubblico" - ha deciso di applicare l'intera disposizione della Legge n. 190/2012.

L'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.lgs. n. 97/2016, ha ridisegnato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa. Di conseguenza nel 2017 anche l'IFEL si è adeguata alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013, del D.lgs. n. 39/2013 e della Legge n. 190/2012.

In particolare, in considerazione del quadro normativo di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, ed al D.lgs.14 marzo 2013, n. 33, come modificati dal D.lgs.25 maggio 2016, n. 97, della determinazione ANAC n. 1134 approvata in data 8 novembre 2017 ed alla luce

¹ ANAC - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.

² ANAC - Delibera n. 831 del 3 agosto 2016.

³ ANAC - Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017.

⁴ La determinazione del 2017 ha integralmente sostituito le linee guida ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 - *Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*.

⁵ ANAC - Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

⁶ "Sull'onda della semplificazione e della trasparenza - Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza" così come approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2/2/2022.

⁷ Determina ANAC del 24/09/2021.

della posizione espressa da ANCI nel suo PTPCT 2017-2019, la Fondazione IFEL fa riferimento al concetto di controllo di cui all'art. 2 bis, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 33/2013.

Con il presente documento si effettua anche l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, confluito nel PTPCT come seconda sezione; l'IFEL assolve agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente la delega al Governo per il riordino della disciplina degli "obblighi di trasparenza" - come aggiornato dal D.lgs. 97 del 17 maggio 2016.

L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) è una Fondazione istituita dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 5, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ss.mm.ii.) e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005 (attuativo delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43) (art. 1, comma 1, Statuto Ifel). In base all'art. 9 del D.M. del 22 novembre 2005 l'IFEL succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, nel relativo patrimonio, nonché nello svolgimento delle attività di competenza (art. 1, comma 2, Statuto Ifel).

La Fondazione è un Ente di ricerca, che persegue gli scopi stabiliti dall'art. 10, comma 5, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ss.mm.ii.), e dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (ss.mm.ii.); inoltre l'IFEL è ente strumentale dell'ANCI per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché delle finalità generali di cui all'art. 14, comma 9, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (ss.mm.ii.) (art. 3, comma 1, Statuto IFEL) e del quale ne costituisce struttura "in house" ai fini dell'applicazione del D.lgs. n. 50/2016.

Lo scopo di IFEL è quello di aiutare lo sviluppo della finanza dei Comuni nella direzione dell'autonomia effettiva di entrata e di spesa, della responsabilità nella gestione economico-finanziaria e della trasparenza verso i cittadini contribuenti. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali IFEL svolge le seguenti attività:

- Partecipa ai processi di governo multilivello (Stato-Regioni-Autonomie locali) della finanza pubblica attraverso:
 1. il monitoraggio della finanza locale;
 2. lo studio delle principali dinamiche economico-finanziarie;
 3. l'elaborazione di proposte di riforma legislativa.
- Fornisce assistenza e supporto all'attuazione delle riforme costituzionali e legislative attraverso:
 1. la sperimentazione di innovazioni amministrative e contabili (p.e. armonizzazione dei bilanci);
 2. la consulenza scientifica alla definizione dei fabbisogni standard;
 3. il supporto tecnico alle azioni di accertamento nell'ambito di lotta all'evasione fiscale.
- Studia e mette a disposizione conoscenze sulla finanza locale e l'economia territoriale. Fornisce dati, analisi, elaborazioni statistiche, scenari previsionali sulle entrate proprie e sui trasferimenti ai Comuni, sulla finanza territoriale e sulla gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

- Studia e mette a conoscenza, dati e analisi sugli investimenti territoriali, anche con riguardo agli investimenti finanziati con risorse “aggiuntive” provenienti da bilanci regionali, nazionali e comunitari.
- Realizza studi, indagini e rapporti che diffonde sia attraverso la pubblicazione (stampa e on line) sia attraverso incontri, workshop e seminari.
- Promuove l’interscambio dei dati per via telematica tra i Comuni e l’Amministrazione statale.
- Fornisce informazioni ai contribuenti attraverso il proprio sito e per il tramite di campagne stampa. Nel biennio 2021-2022 IFEL ha pubblicato 19 studi (al netto degli articoli pubblicati in riviste specializzate, testate e/o volumi e paper presentati durante conferenze scientifiche).

La Fondazione fornisce assistenza e consulenza ai Comuni attraverso:

1. consulenza su temi specifici attraverso aule virtuali;
2. servizio di informazioni fornite tramite posta elettronica;
3. call center dedicato;
4. newsletter settimanale;
5. incontri territoriali con gli amministratori.

Nell’ambito delle attività oggetto di studio, analisi e supporto, IFEL mette a disposizione dei Comuni portali informativi, data base ed elaborazioni finalizzati ad offrire informazioni puntuali e aggiornate sulle principali politiche di investimento che interessano in Paese (dal PNRR alla politica di coesione UE), con l’obiettivo -fra gli altri- di offrire la mappa delle opportunità e orientare strategicamente la programmazione locale.

La Fondazione, inoltre, sulle materie di interesse gestisce programmi e progetti operativi nell’ambito di specifici accordi con le altre amministrazioni pubbliche, a livello nazionale e/o europeo.

La Fondazione organizza corsi di aggiornamento e formazione al personale comunale con particolare attenzione ai Comuni di minore dimensione demografica, sulle innovazioni normative in materia di tributi, contabilità e finanza locale.

IFEL realizza queste attività attraverso i propri Dipartimenti e la collaborazione con esperti e centri studi specializzati nonché con l’ANCI nazionale, con le Anci regionali e con le Associazioni professionali dei dipendenti comunali. La formazione è integrata da azioni di assistenza alle amministrazioni in materia di strategie territoriali, patrimonio immobiliare comunale, associazionismo, partnership pubblico-privato.

Nel 2023, in linea con quanto realizzato nel 2022 la Fondazione ha potenziato ulteriormente l’offerta formativa a distanza per garantire ai dipendenti delle amministrazioni locali la fruizione e la partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione potendo contare su piattaforme di e-learning che garantiscano la massima partecipazione del discente all’attività formativa nonché l’interazione con il docente e gli altri discenti.

Sui temi degli investimenti pubblici, IFEL fornisce altresì supporto e assistenza ai

Comuni, anche con riguardo agli investimenti co-finanziati da risorse aggiuntive nazionali e dalla politica di coesione europea (fondi SIE). Nel corso del 2023, in stretto raccordo con ANCI, IFEL ha implementato azioni di informazione, orientamento e supporto ai Comuni sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), collegato al programma Next Generation UE, attraverso la predisposizione di un sito dedicato (EASY-Supporto agli investimenti) e specifiche azioni di disseminazione di bandi/avvisi e provvedimenti attuativi del Piano. La piattaforma EASY, gestita in collaborazione con MEF e MINT, è volta a semplificare l'accesso agli investimenti in opere pubbliche e la loro gestione da parte degli Enti Locali. Le sue sezioni sono dedicate alla **mappatura** e all'**analisi** dei processi di investimento allo scopo di raccogliere, modellizzare e rendere disponibili un largo numero di esperienze concrete nel campo degli investimenti pubblici. Uno specifico Dipartimento è preposto allo sviluppo delle azioni di supporto ai Comuni in materia di investimenti pubblici, anche attraverso modelli di interventi innovativi definiti sulla base di studi e analisi delle principali politiche pubbliche di interesse dei Comuni.

1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ED OPERATIVITÀ DEL PTPCT DELL'IFEL.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPCT 2024-2026 dell'IFEL, in attuazione del PNA 2023 come integrato e modificato dall'Aggiornamento 2023, ha una validità triennale e sarà aggiornato - salvo proroghe disposte dall'Autorità - entro il 31 gennaio 2025, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPCT tiene conto dei seguenti fattori:

1. il mutamento e integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti regolamentari ove modifichino le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'IFEL;
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
4. le modifiche intervenute a seguito dell'applicazione delle misure predisposte dalla Fondazione per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio Direttivo la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.2. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo dell'IFEL di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività istituzionali e progettuali svolte.

Il consolidamento di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione dell'IFEL nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.3., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità, in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'IFEL a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- l'attivazione di procedimenti di monitoraggio e verifica delle misure di contenimento del rischio e coordinamento con le strutture interne di ODV e Audit, con particolare riferimento al rispetto del divieto di *pantouflage* e alle situazioni di conflitto di interessi nel conferimento degli incarichi a persone fisiche e in materia di contratti pubblici;
- l'attivazione di procedimenti di monitoraggio e verifica dello svolgimento di incarichi extraistituzionali che possono determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'IFEL e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.lgs. 39/2013;
- attivare azioni che tengano conto degli obiettivi nazionali e sovranazionali di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nella formazione professionale, promuovendo il benessere organizzativo e una migliore organizzazione del lavoro che favorisca l'equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata, nonché promuovendo all'interno dell'amministrazione la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione, quale fattore abilitante del processo di prevenzione della corruzione.

1.3. Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPCT:

1. i componenti degli Organi collegiali;
2. il Direttore;
3. i dirigenti;

4. il personale;
5. i consulenti e collaboratori;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture e loro dipendenti che operano per conto di IFEL.

1.4. Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.3. di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano, la cui violazione determina l'applicazione delle sanzioni, anche disciplinari, in base a quanto indicato nell'ambito dell'attuazione delle misure di prevenzione. L'IFEL provvede ad inserire nei contratti stipulati con soggetti di cui al punto 1.3. l'obbligo di osservanza del PTPCT e delle sue misure.

2. SOGGETTI, COMPITI E RESPONSABILITÀ

IFEL in data 27/05/2021 ha nominato quale RPCT della Fondazione il dott. Francesco Monaco, dirigente del Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi Politiche Europee.

Al RPCT sono attribuiti importanti compiti e responsabilità il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo ed in particolare le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10 e 14, della Legge n. 190/2012 e dalle disposizioni di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013 e dalle disposizioni di cui all'art. 43, D.lgs. n. 33/2013.

Per un adeguato svolgimento dei compiti previsti dalla Legge n. 190/2012 ed in applicazione di quanto richiesto specificamente dall'art. 1, comma 9, lett. c), Legge n. 190/12, il RPCT potrà:

- a) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'IFEL per i comportamenti anche solo potenzialmente idonei a delineare fattispecie di mala amministrazione, corruzione e illegalità;
- b) richiedere per iscritto o verbalmente a tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'IFEL che hanno partecipato ad un processo oggetto di monitoraggio di fornire indicazioni sullo sviluppo dello stesso;
- c) effettuare, anche tramite l'ausilio di dirigenti e dipendenti (della *task force* della prevenzione) controlli/ispezioni e verifiche, al fine di controllare il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra, si ricorda che, in base all'art. 1, comma 9, lett. c), Legge n. 190/12 ed in base a quanto stabilito dal PNA 2016, i dirigenti ed i dipendenti sono obbligati a fornire al RPCT le informazioni richieste.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'IFEL, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Con riguardo ai compiti assegnati al RPCT in tema Trasparenza, la Fondazione è organizzata con un Ufficio Affari Generali, Istituzionali e Trasparenza con i seguenti compiti:

- supportare il RPCT ai fini della redazione della sezione Trasparenza del PTPCT e della Relazione del RPCT;
- curare la raccolta dai Dipartimenti della documentazione necessaria ai fini degli adempimenti ex D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza;
- verificare le informazioni da pubblicare ai fini della disciplina in materia di tutela dei dati personali;
- pubblicare la documentazione e le informazioni previste dalla normativa vigente sul sito Amministrazione Trasparente della Fondazione;
- gestire eventuali procedure scaturenti dall'attuazione della sezione Trasparenza del

PTPCT e dalla normativa sulla trasparenza;

- organizzare annualmente, di concerto con il Dipartimento Sistemi Informativi e Comunicazione, la “Giornata della Trasparenza” prevista dall’art. 10, comma 6, del D.lgs. n. 33/2013.
- organizzare le giornate di formazione obbligatoria in materia di trasparenza e anticorruzione rivolte al personale interno nonché momenti di approfondimento tematico sulle stesse materie;

Anche nel corso del 2023 l’Ufficio Audit Interno ha supportato il RPCT, per il tramite dell’Ufficio Trasparenza, della Fondazione con specifici compiti di controllo totale e a campione rispetto ai processi a maggior rischio fornendo al Responsabile stesso i verbali contenenti l’esito delle verifiche effettuate.

Ai fini della ottimale predisposizione, attuazione e monitoraggio del PTPCT, l’IFEL, in adesione alla circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica⁸, ma ancor di più alla luce dei PNA 2016, 2019, e da ultimi 2022 e aggiornamento 2023, ha ritenuto fondamentale il coinvolgimento di tutti i suoi dirigenti e dipendenti, a cominciare da coloro che operano nelle aree di rischio mappate. Nella predisposizione del PTPCT 2024-2026, l’RPCT ha avviato il coinvolgimento di tutti i dirigenti delle aree operative e delle aree di rischio monitorate al fine di attuare la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, oltre che quali destinatari del PTPCT, quali soggetti attivi per i compiti affidati per l’attuazione delle misure di competenza indicate di seguito di monitoraggio. Non essendo intervenuti eventi corruttivi né potenzialmente a rischio corruttivo si ritiene di confermare l’assetto e la struttura del PTCPT 2024-2026 a quanto previsto dall’aggiornamento 2023.

Si ricorda da ultimo che le responsabilità del RPCT sono definite dall’art. 1, commi 8, 12, 13, 14, della Legge n. 190/2012, cui si aggiungono le responsabilità relative agli adempimenti in tema di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013, nonché le eventuali responsabilità connesse alla violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013.

In data 22/02/2022 il Consiglio Direttivo della Fondazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza (ODV) monocratico della Fondazione, nella persona del dott. Ernesto Devito, a ulteriore presidio e rafforzamento della strategia di prevenzione dei fenomeni di *maladministration*, con il quale si è avviato un percorso di confronto sinergico per la definizione di nuovi presidi da adottare ovvero di aggiustamento di quelli attuali ai fini di rendere le misure previste dal PTCPT 2024-2026 ancora più efficaci.

In caso di assenza e/o impossibilità temporanea del RPCT a svolgere le proprie funzioni, come previsto dal PNA 2022 come integrato e modificato dall’Aggiornamento 2023, e dal precedente PTCPT 2023-2025, al fine di garantire continuità alle azioni previste dal PTCPT 2024-2026, subentra in qualità di supplente il Responsabile p.t. dell’odierno Ufficio Affari Generali e Trasparenza della Fondazione, ovvero – in caso di assenza e/o impossibilità prolungata e/o definitiva – per il tempo strettamente necessario alla nomina di un nuovo RPCT.

⁸ La circolare stabiliva che “dall’esame del quadro normativo risulta che lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un’azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione secondo un processo di bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione”.

3. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPC


Nel corso dell'anno 2022 la Fondazione IFEL ha avviato un processo di ulteriore affinamento del proprio modello per la gestione del rischio corruttivo relativo ai processi sviluppati all'interno della Fondazione, sulla base della mappatura delle aree di rischio condotta nel 2020 e in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, così come ribadite negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 02/02/2022, nonché nel PNA 2022. Tale processo, congiuntamente alla mappatura, sarà oggetto di revisione nel corso del 2024 a seguito della modifica della struttura organizzativa della Fondazione finalizzata alla verifica dell'idoneità del modello di gestione del rischio ovvero l'eventuale adeguamento dello stesso qualora risulti maggiormente opportuno secondo il principio di prevenzione del rischio.

Nello specifico, il PNA 2022, come modificato e integrato dall'Aggiornamento 2023 ha fornito indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi derivanti dalla stratificazione della normativa derogatoria dettata dai D.l. n. 76/2020 e 77/2020 che potrebbero aumentare i rischi connessi agli affidamenti degli appalti. Nello specifico, si intende aderire alle specifiche misure definite nel PNA 2022 come modificato e integrato dall'Aggiornamento 2023 che risultino, a seguito di opportuno *assessment*, quelle maggiormente efficaci tenuto conto delle peculiarità della Fondazione. La nuova metodologia di valutazione del rischio per la prevenzione della corruzione della Fondazione riprende, quindi, l'impalcatura di quella sviluppata precedentemente, attraverso l'analisi del contesto, le attività di comunicazione e consultazione, quelle di monitoraggio e riesame del sistema e quella di documentazione e reportistica, per intervenire significativamente nella fase di analisi del rischio corruttivo, caratterizzata da approccio valutativo di tipo qualitativo rispetto a quello quantitativo finora adottato.

Per l'introduzione del nuovo modello di gestione e valutazione del rischio si è fatto, inoltre, riferimento alla norma internazionale ISO 31000:2018.

Come da definizione, lo scopo della gestione del rischio consiste nella creazione e protezione del valore, migliorando le *performance*, incoraggiando l'innovazione e supportando il raggiungimento degli obiettivi.

In particolare, al fine della predisposizione del PTPCT IFEL, come anche nelle precedenti fasi di aggiornamento annuale, si è provveduto ad operare secondo le seguenti fasi:



FONTE: Aggiornamento 2015 PNA

Dell'attività posta in essere dal RPCT e dalla *task force* della prevenzione, composta dal personale assegnato all'Ufficio Trasparenza ovvero da altro personale specificamente individuato e nominato, si dà conto nei successivi paragrafi che rispecchiano l'articolazione di cui sopra:

- a) analisi di contesto, interno ed esterno;
- b) valutazione del rischio (ed in particolare identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio/valutazione del grado di esposizione al rischio);
- c) progettazione del sistema di trattamento del rischio (ed in particolare, identificazione delle misure e programmazione delle misure).

Nell'aggiornamento del PTCPT 2024-2026 si darà particolare evidenza delle misure di prevenzione e contenimento del rischio corruttivo derivante dal settore degli appalti, con particolare riferimento ai profili di trasparenza, e dal conferimento di incarichi a persone fisiche, anche con riferimento alle risorse impegnate nei progetti finanziati.

4. ANALISI DEL CONTESTO, INTERNO ED ESTERNO

4.1. Analisi del contesto interno

Il contesto interno è considerato un elemento di analisi fondamentale per una corretta valutazione del rischio. Occorre infatti comprendere gli obiettivi organizzativi, i processi, le risorse, i flussi informativi e gli indicatori chiave di performance. La gestione del rischio, infatti, non rappresenta una attività standardizzata, ma deve modellarsi sulla base delle esigenze dell'ente. Consapevoli di tale importanza, evidenziamo di seguito il contesto interno dell'IFEL.


La Fondazione lavora in stretto contatto con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Fondatore dell'IFEL, e le due strutture organizzative sono altamente correlate presentando anche unità organizzative di intersezione.

La struttura organizzativa evidenzia delle aree di rischio concentrate maggiormente nella Direzione, nella Direzione Amministrativa, nell'Area Legale, Contratti e Acquisti e Dipartimento Finanza Locale, mentre gli altri Dipartimenti non presentano processi con livelli significativi di rischio.

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, il Piano 2024 - 2026 è definito sulla base delle indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2019, nel PNA 2022 e nell'Aggiornamento 2023 allo stesso, per quanto applicabile alla Fondazione.

Di seguito si espone la struttura organizzativa IFEL:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA IFEL



Le attività principali della Fondazione vengono realizzate in favore dei Comuni presenti su tutto il territorio nazionale ma non si traducono in trasferimenti di denaro o di interessi economici e presentano una ridotta rischiosità di corruzione.

L'IFEL nel corso del 2020 ha provveduto ad adottare volontariamente (non essendo tenuta per legge) un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le previsioni del D.lgs. n. 231/2001 relativo alla prevenzione della responsabilità amministrativa delle società da rischio-reato. È stato pertanto introdotto un Organismo di Vigilanza (ODV) la cui attività sarà coordinata con il RPCT, al fine di realizzare le azioni di verifica previste dal PTCPT e migliorare i processi di controllo. Nel 2023 la Fondazione ha avviato il processo di revisione e aggiornamento dei "Modelli 231" conclusosi nel mese di dicembre 2023 a cui seguirà una fase di verifica e armonizzazione tra questi e gli aggiornamenti del PTCPT 2024-2026.

Nel contesto interno l'Area sensibile di maggiore attenzione, emersa dall'analisi del rischio condotta prima nell'aggiornamento 2021 e poi nel 2022, è risultata essere quella dei "contratti pubblici" e dei conferimenti di incarichi a persone fisiche e viene confermata anche nel presente aggiornamento anche con riferimento ai connessi e conseguenza profili costitutivi di trasparenza indicati dall'aggiornamento 2023 del PNA 2022. Gli operatori economici partecipanti alle procedure di selezione della Fondazione riportano la maggiore concentrazione territoriale (in termini di sede legale e/o operativa) nel territorio di Roma o comunque della Regione Lazio. Per tale motivo l'analisi del contesto esterno è partita dal contesto generale nazionale e si è concentrata su tale livello territoriale.

Si precisa, come indicato dal PNA 2016 che stabilisce che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante, che il RASA dell'IFEL è la dott.ssa Sara Granata (atto di nomina del Direttore del 20 dicembre 2016).

4.2. Analisi del contesto esterno

Al fine di effettuare una adeguata valutazione del rischio di corruzione occorre comprendere l'ambiente esterno in cui l'organizzazione opera; ed in particolare tenere in considerazione il contesto sociale, politico, economico, finanziario, competitivo, normativo, culturale, anche consultando gli *stakeholder* esterni.

Il rapporto di "Transparency International" sulla "Corruzione percepita" per il 2022, pur riconoscendo al nostro Paese un significativo miglioramento, colloca l'Italia al 41° posto nella graduatoria stilata per 180 Paesi, con un punteggio di 56 che è ancora al di sotto della media UE, attestata a 64. Al riguardo occorre, tuttavia, rammentare che tale graduatoria, che

pure ha il merito di attirare l'attenzione sul fenomeno, si basa, appunto, su un "indice di percezione della corruzione" che è, quindi, influenzato da fattori – non quantificabili – di valutazione soggettiva.



Ai fini di una analisi completa va citata la *Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia* (dati secondo semestre 2022), ed in particolare il paragrafo relativo all'analisi della situazione Nazionale.

Nel secondo semestre del 2022, la criminalità organizzata in Italia continua a rappresentare una minaccia significativa. La relazione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) evidenzia che, nonostante episodi cruenti in alcune regioni, la criminalità organizzata preferisce ora infiltrarsi silenziosamente nel tessuto economico piuttosto che ricorrere a violenze evidenti.

Un aspetto cruciale della loro attività illecita è la corruzione negli appalti, con organizzazioni mafiose che cercano di infiltrarsi nel settore degli appalti pubblici. La relazione sottolinea l'importanza di mettere in atto misure normative sovranazionali per contrastare tali infiltrazioni, enfatizzando la necessità di cooperazione internazionale e condivisione di informazioni.

La Banca d'Italia, nel suo resoconto pubblicato nell'ottobre 2022, ha rilevato che l'economia nazionale sta affrontando sfide significative. La crescita economica prevista è stata rallentata da fattori globali come problemi nelle catene globali del valore, nuove ondate di COVID-19, guerra, crisi energetica e cambiamenti nelle politiche monetarie internazionali.

Gli effetti del conflitto armato in corso in Ucraina stanno influenzando il panorama socio-economico italiano. Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Giovanni Melillo,

sottolinea come le mafie e la criminalità organizzata possano beneficiare dei conflitti, riducendo il rispetto delle regole e delle leggi. Melillo esprime preoccupazione per le possibili trasformazioni profonde nel fenomeno della criminalità organizzata, in particolare sottolineando la crescente importanza della tecnologia derivante dal conflitto in Ucraina.

Nell'ambito delle attività investigative, la DIA ha contribuito a sciogliere diversi enti locali infiltrati dalla criminalità organizzata nel secondo semestre del 2022.

In conclusione, la situazione della criminalità organizzata in Italia è caratterizzata dalla crescente attenzione sulla corruzione negli appalti, con la necessità di misure normative efficaci e una maggiore cooperazione internazionale. La Banca d'Italia evidenzia sfide economiche, mentre gli impatti del conflitto in Ucraina creano nuove dinamiche nel panorama criminale, con un'attenzione crescente alla tecnologia come strumento di adattamento da parte della criminalità organizzata.

Ulteriore fonte da prendere in considerazione nell'analisi del contesto criminologico Nazionale è la Relazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero, relativa ai reati corruttivi per gli anni che vanno dal 2004 al 2022, presentata a marzo 2023.

L'analisi complessiva dei dati e dei grafici inclusi nella richiamata Relazione evidenzia come il dato più rilevante sia quello che riguarda l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che tra l'altro è l'unico reato ad aver mantenuto un trend pressoché costante per l'intero arco temporale analizzato. Per le altre fattispecie selezionate i valori risultano più contenuti e con un andamento oscillante anche se, nell'ultimo triennio, si rileva una flessione per la concussione (art. 317 c.p.), la "corruzione" (artt. 318 e 319 c.p.) e l'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).



Servizio Analisi Criminale

Delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi in Italia dal 2004 al 2022.

(Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per il 2022)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Art. 314 -Peculato-	274	279	243	270	282	330	387	333	453	443	403	360	374	371	348	465	273	286	220
Art. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui-	17	11	15	22	14	41	49	44	47	23	26	18	14	6	8	3	5	11	7
Art. 317 -Concussione-	138	115	86	130	145	140	146	130	168	130	111	65	69	67	53	55	45	41	33
Art. 318 -Corruzione per l'esercizio della funzione-	27	21	14	18	17	41	19	13	18	17	24	39	36	35	24	27	23	16	23
Art. 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-	119	93	92	92	120	98	82	95	115	101	76	120	112	126	80	114	81	72	51
Art. 319 ter -Corruzione in atti giudiziari-	9	6	10	7	4	7	6	8	5	8	6	8	22	10	11	17	21	9	4
Art. 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità-										31	33	44	50	37	31	33	52	26	21
Art. 320 -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio-	12	12	6	18	11	32	10	19	22	17	9	29	13	8	15	8	12	12	16
Art. 321 -Pene per il corruttore-	74	60	55	56	65	65	49	73	71	75	46	95	84	99	57	86	65	54	43
Art. 322 -Istigazione alla corruzione-	173	167	184	195	246	217	216	222	202	182	185	169	144	157	134	116	97	100	77
Art. 323 -Abuso d'ufficio-	1.016	1.051	935	1.097	1.168	1.099	1.193	1.196	1.259	1.144	1.254	1.179	1.177	1.106	1.063	1.009	1.365	1.157	898
Art. 346 bis -Traffico di influenze illecite-										2	4	8	1	9	7	20	28	19	16

Per una lettura più immediata e comprensibile del fenomeno relativo ai più significativi reati contro la Pubblica Amministrazione, la Relazione rimodula la precedente tabella come di seguito, accorpando le citate fattispecie in quattro macro-categorie.



Servizio Analisi Criminale

Delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi in Italia dal 2004 al 2022.

(Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per il 2022)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var. % 2004- 2022
Concussione (artt. 317 e 319 quater c.p.)	138	115	86	130	145	140	146	130	168	161	144	109	119	104	84	88	97	67	54	-60,9%
Reati corruttivi (artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322 e 346 bis c.p.)	414	359	361	386	463	460	382	430	433	402	350	468	412	444	328	388	327	282	230	-44,4%
Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314 e 316 c.p.)	291	290	258	292	296	371	436	377	500	466	429	378	388	377	356	468	278	297	227	-22,0%
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	1.016	1.051	935	1.097	1.168	1.099	1.193	1.196	1.259	1.144	1.254	1.179	1.177	1.106	1.063	1.009	1.365	1.157	896	-11,6%

E' interessante notare come per le quattro macro-categorie il confronto dei dati nazionali evidenzia, tra il 2004 ed il 2022, delle riduzioni significative.

Per avere un riferimento aggiornato sull'incidenza di tale fenomenologia criminale sul territorio si è, quindi, proceduto a riportare i reati della specie alla popolazione residente.

In Italia, nel triennio che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 si ottiene un valore medio nazionale di 9,41 eventi per 100 mila abitanti. Di seguito si riporta la "mappa di calore" in relazione alla maggiore incidenza di tali delitti (cartina a destra).

In particolare, considerando complessivamente i reati oggetto di analisi, dalla "mappa di calore" che segue emerge una prevalente distribuzione del fenomeno nelle regioni tirreniche sud-occidentali, con spiccata prevalenza di eventi in alcuni capoluoghi (Milano, Torino, Napoli, Palermo e Bari) e, soprattutto, nella città metropolitana di Roma.

Regione	Reati Comm per 100K Res
BASILICATA	24,34
MOLISE	23,45
CALABRIA	22,07
LAZIO	14,28
CAMPANIA	12,98
PUGLIA	12,81
ABRUZZO	12,44
SICILIA	12,18
UMBRIA	10,81
MEDIA NAZIONALE	9,41
SARDEGNA	7,64
EMILIA-ROMAGNA	7,17
MARCHE	6,26
TOSCANA	6,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	5,83
TRENTINO-ALTO ADIGE	5,79
PIEMONTE	5,74
VENETO	5,69
LIGURIA	5,69
LOMBARDIA	5,32
VALLE D'AOSTA	4,68

Concludendo, l'esame della Relazione, relativamente alle dodici fattispecie di reato considerate, si riscontrano andamenti oscillanti nel lungo periodo che, tuttavia evidenziano una generale tendenza alla diminuzione della specifica delittuosità.

Pur dovendo ribadire che, come più ampiamente argomentato in premessa, tali risultanze non possono essere considerate definitive per le particolari caratteristiche di tali fattispecie e la conseguente, indubbia rilevanza della parte sommersa del fenomeno, si ritiene parimenti opportuno evidenziare la coerenza dei dati esposti, che esprimono un andamento tendenzialmente decrescente nel tempo per i vari indicatori.

Interessante anche rilevare la tendenziale concentrazione del fenomeno nelle grandi aree urbane ed, in particolare, nell'ambito della città metropolitana di Roma. In quest'ultimo caso, la presenza del principale centro del potere politico ed amministrativo, congiunta alla concomitante esistenza dei vertici delle principali aziende nazionali ed internazionali, rendono la situazione della Capitale assolutamente singolare e forniscono l'occasione per la realizzazione dei più disparati e appetibili interessi di carattere economico, che non sfuggono certo alle varie forme di criminalità.

Sia pure in misura minore, tali caratteristiche si riscontrano, in tutto o in parte, in alcune altre grandi aree urbane.

Altra fonte rilevata è la *Relazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno relativa agli atti intimidatori nei confronti degli Amministratori locali aggiornata al 30 settembre 2023*.

La Relazione in esame mostra, nei primi 9 mesi del 2023, un andamento in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2022.

In particolare, nell'arco temporale in esame si rileva, a livello nazionale, un decremento del 9,6%, essendo stati registrati 416 episodi di intimidazione, a fronte dei 460 dell'analogo periodo del 2022.

La Campania è la regione che segnala il maggior numero di eventi (49 nei primi 9 mesi del 2023 a fronte dei 60 dell'analogo periodo del 2022), seguita dalla Lombardia (46/55) e dalla Sicilia (45/53).

L'area metropolitana maggiormente interessata dal fenomeno è quella di Napoli, con 30 episodi (nel medesimo periodo dell'anno precedente erano stati 43), seguita da Torino (25/21) e Cosenza (21/13).

Il focus sulle vittime conferma la maggior incidenza di casi ai danni delle figure costituenti il front per il cittadino, ovvero sindaci, consiglieri e assessori comunali.

Le tensioni politiche e sociali rappresentano complessivamente il 27,9% del totale delle matrici.

Circa il *modus operandi*, nel periodo in trattazione si registra, rispetto ai primi 9 mesi del 2022, un incremento del 31,2% delle intimidazioni perpetrate attraverso i social network/web (da 77 a 101 casi), a fronte del decremento dell'28,7% delle "altre modalità" di esecuzione, quali i danneggiamenti dei beni pubblici/privati (da 115 a 82 casi). Le intimidazioni avvenute tramite invio di missive presso abitazioni/uffici fanno registrare un incremento del 10% (da 70 a 77 casi).


Nei primi 9 mesi 2023 si rilevano 14 atti di intimidazione rivolti ad amministratori regionali (6 nei confronti di presidenti di regione, 5 ai danni di assessori regionali e 3 ai danni di consiglieri regionali). In 4 casi la matrice è riconducibile a tensioni sociali mentre rimane ignota nei restanti 10.

La seguente tabella riporta, suddiviso per regioni, il numero complessivo degli atti intimidatori registrati negli anni 2013 - 2023 e nei primi 9 mesi del 2023, confrontati con lo stesso periodo del 2022.

REGIONE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	9 mesi 2022	9 mesi 2023
Abruzzo	4	6	4	4	3	15	14	21	21	25	22	17
Basilicata	6	4	10	5	5	4	1	13	7	6	5	6
Calabria	90	109	75	113	79	58	54	51	73	69	50	42
Campania	48	63	49	48	52	47	59	69	77	77	60	49
Emilia Romagna	20	46	30	41	21	23	53	51	34	24	19	16
Friuli Venezia Giulia	4	7	13	9	18	20	19	17	21	8	8	7
Lazio	43	37	35	29	31	25	20	40	33	24	23	11
Liguria	19	18	0	16	24	24	31	25	24	9	6	8
Lombardia	61	80	65	52	96	73	74	65	105	66	55	46
Marche	9	22	16	21	11	11	11	10	11	12	9	11
Molise	1	4	0	0	5	8	4	4	5	1	1	1
Piemonte	27	28	47	27	35	24	39	32	48	33	28	34
Puglia	89	90	83	93	88	65	66	61	66	61	45	38
Sardegna	86	67	77	77	66	78	50	31	25	32	27	28
Sicilia	99	136	65	89	64	57	84	73	64	66	53	45
Toscana	25	33	19	25	10	25	30	25	30	20	16	12
Trentino Alto Adige	3	5	0	7	3	3	1	4	20	7	4	9
Umbria	6	5	0	3	2	0	5	1	3	9	9	3
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Veneto	34	45	31	34	47	29	41	31	53	31	20	33
TOTALE	674	805	619	693	660	589	656	624	722	580	460	416


L'esame dei dati relativi ai primi 9 mesi 2023, in cui sono stati registrati 416 atti intimidatori, consente di rilevare una diminuzione del 9,6% rispetto all'analogo periodo del 2022, in cui erano stati censiti 460 eventi.

La regione che ha segnalato il maggior numero di episodi è la Campania, con 49 eventi (rispetto ai 60 dell'analogo periodo dell'anno 2022), seguita dalla Lombardia (46/55) e dalla Sicilia (45/53).



Nei primi 9 mesi del 2023 sono stati registrati 191 atti intimidatori di matrice ignota (45,9% del totale), 83 di natura privata (20%), 73 riconducibili a tensioni sociali (17,5%), 43 a tensione politica (10,3%), 25 alla criminalità comune (6%) e 1 alla criminalità organizzata (0,2%).

Gli atti riconducibili a tensione politica e sociale hanno costituito complessivamente il 27,9% del totale.



5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

5.1. Identificazione del rischio

Innanzitutto, è da ricordare che il PNA 2019 indica come prioritaria l'attività di individuazione delle aree di rischio al fine *“di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione”*. Per individuare le aree di rischio la *task force* dell'IFEL ha tenuto in considerazione:

- la sua struttura organizzativa e dunque il contesto interno in cui opera;
- il contesto esterno in cui opera;
- la tipologia di attività istituzionale che svolge;
- le aree individuate come *“obbligatorie”* dall'art. 1, comma 16, della Legge N. 190 del 2012 e dal PNA 2013;
- le aree individuate come *“generaliste”* dall'aggiornamento 2015 al PNA - rimaste immutate nel PNA 2016, 2017 e 2018;
- le aree che, in base a quanto richiesto dall'aggiornamento 2015 al PNA e rimaste immutate nel PNA 2016, 2017 e 2018, possono essere considerate come specifiche in relazione alle attività dell'IFEL.

Da tale analisi ed in relazione alla complessiva attività di revisione del catalogo dei processi attuati da IFEL nel corso dell'anno 2020, le aree di rischio individuate nel PTPC 2021-2023, confermate e integrate dal PTCPT 2023-2025, sono:

- A. acquisizione e progressione del personale con particolare rilievo al rispetto del divieto di *“pantouflage”* nonché alle verifiche in ordine al rispetto della normativa in materia di conflitti di interesse di cui al D.lgs. n. 39/2013;
- B. affidamento lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici anche con riferimento al rispetto del divieto di *“pantouflage”* di cui al comma 16 ter dell'art 53 del D.lgs. n. 165/2001;
- C. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, ivi comprese l'attribuzione di eventuali borse di studio e/o premi di laurea/dottorato di ricerca;
- E. conferimento di incarichi esterni e nomine, con particolare rilievo al rispetto del divieto di *“pantouflage”* nonché alle verifiche in ordine al rispetto della normativa in materia di conflitti di interesse di cui al D.lgs. n. 39/2013;
- F. gestione delle entrate delle spese e del patrimonio;
- G. specifica Area di Rischio Gestione dei Pagamenti e della Liquidità;
- H. sostegno, assistenza tecnica, servizi per i Comuni.

All'interno di ciascuna area si è proceduto alla mappatura dei processi quale *“modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In questa sede, la mappatura assume carattere*

strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi." (così PNA 2019) nonché, in prospettiva, alla luce del PNA 2022.

I processi di ciascuna area e fase all'interno dell'area sottoposti ad analisi sono riportati nell'allegato n. 1.

5.2. Analisi dei rischi e ponderazione del rischio/valutazione del grado di esposizione al rischio

I processi di cui sopra sono stati sottoposti alla:

1. identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, i sub-processi e le attività della Fondazione;
2. valutazione del grado di esposizione ai rischi aggiornata rispetto alla nuova metodologia qualitativa elaborata sulla base delle indicazioni metodologiche contenute nell'allegato 1 al PNA 2019 e ribadite nel PNA 2022 di seguito illustrata.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la successiva fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dalla Fondazione, ed in particolare per ciascun processo sono stati individuati i rischi che si intendono prevenire, dandone evidenza nel c.d. "registro dei rischi" di cui all'allegato n. 2.

Successivamente, si è passati alla fase di stima del livello di esposizione per ciascun processo.

Prima di procedere a illustrare la metodologia utilizzata dall'IFEL per l'analisi dei rischi, appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero "*la misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione*".

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Sulla base della definizione appena riportata, pertanto, l'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

La probabilità consente di valutare quanto è che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto esprime il suo effetto, in termini di conseguenze, qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità) sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

Al fine di applicare la metodologia elaborata al catalogo dei processi della Fondazione, si è operato secondo le seguenti fasi:

1. **Misurazione** del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli

processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.

2. **Definizione** del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l'aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
3. **Attribuzione** di un livello di rischiosità a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo, sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate le variabili indicate nella seguente tabella, ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
P1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	(3) Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(2) Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(1) Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
P2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	(3) Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa
		(2) Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa

		(1) Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
P3	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e no, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	(3) Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(2) Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(1) Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
P4	Livello di opacità del processo, inteso quale capacità di dare conoscenza dell'intero svolgimento del procedimento dall'avvio alla conclusione sia attraverso l'applicazione degli obblighi di "Trasparenza Amministrativa" sia attraverso il diritto di "accesso civico", sia attraverso le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 (Es. comunicazione avvio del procedimento, intervento nel procedimento, ecc.)	(3) Alto	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere esclusivamente i risultati finali del processo
		(2) Medio	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere i risultati finali del processo e solo limitatamente le fasi endoprocedimentali e prodromiche
		(1) Basso	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere i risultati finali del processo, le fasi endoprocedimentali e prodromiche
P5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	(3) Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		(2) Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni

		(1) Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
P6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	(3) Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		(2) Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		(1) Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
P7	Criticità nei controlli previsti da leggi, o regolamenti in ordine alla capacità di neutralizzare i rischi individuati per il processo	(3) Alto	I controlli previsti da leggi o regolamenti non consentono di neutralizzare i rischi connessi al processo se non in minima parte
		(2) Medio	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare parte dei rischi connessi al processo
		(1) Basso	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare la maggior parte dei rischi connessi al processo

Con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate le variabili indicate nella seguente tabella, ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI IMPATTO			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
I1	Impatto sull'immagine della Fondazione inteso come la risonanza mediatica che il verificarsi di un evento rischioso avrebbe ed alla capacità di minare l'immagine di imparzialità e servizio alla collettività della Fondazione	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine della Fondazione elevato
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si

			collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine della Fondazione contenuto
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine della Fondazione trascurabile
I2	Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito del verificarsi di uno o più eventi rischiosi per il trattamento del conseguente contenzioso	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(1) Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
I3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	(3) Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti della Fondazione
		(2) Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti della Fondazione o risorse esterne
		(1) Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
I4	Impatto in termini di costi , inteso come i costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Fondazione molto rilevanti
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Fondazione sostenibili
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Fondazione trascurabili o nulli

Per la valorizzazione delle variabili, si è fatto riferimento alle descrizioni proposte nelle schede di probabilità e impatto per individuare il livello di rischio più adeguato.

Nel caso di dubbio fra due livelli, in base al criterio prudenziale nella stima del rischio, si è sempre preferito scegliere il più alto.

Ai fini dell'elaborazione del valore sintetico degli indicatori di probabilità ed impatto,

attraverso l'aggregazione dei singoli valori espressi per ciascuna variabile, è stata applicata la moda statistica. Nel caso in cui i valori delle variabili presentino più di un valore modale, è stato utilizzato quello di livello più alto (Es. moda Alto, moda Medio, utilizzo moda Alto).

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico per ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto all'identificazione del livello di rischio per ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		Livello di rischio
PROBABILITA'	IMPATTO	
(3) Alto	(3) Alto	Rischio alto
(3) Alto	(2) Medio	Rischio critico
(2) Medio	(3) Alto	
(3) Alto	(1) Basso	Rischio medio
(2) Medio	(2) Medio	
(1) Basso	(3) Alto	
(2) Medio	(1) Basso	Rischio basso
(1) Basso	(2) Medio	
(1) Basso	(1) Basso	Rischio minimo

Il collocamento di ciascun processo dell'Amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ossia il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

Trattandosi di una metodologia per la stima del rischio di tipo qualitativo, basata su giudizi soggettivi espressi in autovalutazione dai responsabili dei processi, il RPCT ha avuto la possibilità di vagliare le valutazioni espresse per analizzarne la ragionevolezza, al fine di evitare una sottostima del rischio che possa portare alla mancata individuazione di misure di prevenzione.

L'esito della valutazione (identificazione, analisi e ponderazione) del rischio effettuata dall'IFEL, come aggiornata rispetto alle indicazioni metodologiche di cui al PNA 2019, sono riportati nell'allegato n. 3.

6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

6.1. Metodologia utilizzata e Misure adottate dall'IFEL

La fase successiva del lavoro della *task force* ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la

definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di ridurre il rischio, volte a *“individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi”* (così il PNA 2019).

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono ad azzerare o almeno a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione o situazioni c.d. di *“malamministrazione”* o a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito da IFEL quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti, in base a quanto indicato dall'aggiornamento 2015 al PNA, ossia:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Sul piano teorico, rientrano tra le misure di prevenzione a carattere generale le seguenti misure:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i *“rappresentanti di interessi particolari” (lobbies)*.

Le misure specifiche sono delineate, a titolo esemplificativo sia nell'allegato n. 4 al PNA 2013 sia nella parte speciale dell'aggiornamento 2015 del PNA, con riferimento all'area di rischio *“contratti pubblici”*.

La *task force* dell'IFEL, con il coordinamento del RPCT, ha sviluppato l'attività di ponderazione del rischio al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, in base ai seguenti criteri:

- **livello di rischio:** maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento;
- **obbligatorietà della misura,** dando priorità alla misura *“generali”*, in quanto tale alla luce del contenuto della Legge n. 190/2012;
- **impatto organizzativo e finanziario** connesso all'implementazione della misura, al

fine di tener in considerazione la “sostenibilità” economica ed organizzativa della misura;

- **efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio**, identificando la misura di prevenzione in base alla sua adeguatezza per la riduzione/neutralizzazione delle cause dell’evento rischioso;
- **adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione**, identificando le misure di prevenzione in base alle caratteristiche organizzative dell’IFEL.

Le misure generali e specifiche individuate dall’IFEL per la prevenzione dei rischi corruttivi per ciascun processo all’interno delle Aree sono riportate nell’allegato n. 4.

La tabella di cui all’allegato n. 4 non riporta nuove misure specifiche poiché quelle già attivate nell’attuazione dei Piani precedenti, unite a quelle generali (obbligatorie) risultano sufficienti a mitigare i rischi analizzati.

Risulta a questo punto particolarmente importante dare evidenza, nei paragrafi che seguono, della modalità con cui l’IFEL intende operare per l’implementazione e/o l’attuazione di alcune misure generali/“trasversali”.

6.2. Il Codice di comportamento e lotta alle discriminazioni

Tra le misure che IFEL ha adottato nel 2016 per prevenire la corruzione si evidenziano le disposizioni del Codice di comportamento che la Fondazione ha emanato il 31 dicembre 2016. Tale misura ha trovato piena applicazione a partire dal 2017 e lo strumento si è rivelato particolarmente efficace soprattutto per la parte relativa all’autorizzazione da chiedere per incarichi retribuiti, anche fuori dall’orario di lavoro. In particolare, la disposizione prevista dall’art. 13, comma 4⁹, del Codice di comportamento ha messo in condizione di effettuare verifiche sia da parte del Direttore che dell’Ufficio del Personale che del RPCT. Non sono stati rilevati fenomeni critici in merito, ma il Codice ha reso maggiormente consapevoli i dirigenti e i dipendenti del ruolo che svolgono e delle regole cui sono sottoposti, per alcuni aspetti assimilabile alle disposizioni dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.

In data 22/02/2022 il Consiglio Direttivo ha approvato il nuovo Codice di comportamento della Fondazione coerente con le previsioni del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. Inoltre, il nuovo Codice di comportamento rafforza le misure di controllo delle inconferibilità e dei potenziali conflitti di interesse (tenendo conto, per quanto applicabile, delle Linee Guida ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020), introducendo nell’articolato il divieto di *pantouflage* e le misure relative alla rotazione straordinaria. Nel corso del 2024 la Fondazione adeguerà il proprio Codice di comportamento vigente – per quanto compatibile - al Regolamento di aggiornamento del DPR n. 62/2013 recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.

⁹ I dipendenti che partecipano a convegni, seminari o dibattiti, pubblicano scritti, studi, articoli o rilasciano interviste su materie istituzionali facendo menzione della qualifica rivestita all’interno di IFEL, se non esplicano tali attività su incarico dello stesso, sono tenuti a informare preventivamente il proprio responsabile o il Direttore e a precisare che le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità di IFEL. Il testo oggetto di pubblicazione o divulgazione dovrà essere, comunque, trasmesso per informazione al Direttore. Qualora per tali attività svolte fuori dall’orario di ufficio sia previsto compenso, i dipendenti richiedono autorizzazione al Direttore della Fondazione in forma scritta.

Nel corso del 2024 IFEL procederà all'adeguamento del vigente Codice di comportamento alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013 ad opera del d.P.R n. 81/2023, con particolare riferimento anche alle social media policies in coerenza con quanto emerso durante le attività formative promosse nel corso del 2023.

6.2.1 - Promozione della parità di genere e lotta alle discriminazioni

La strategia per la prevenzione della violenza di genere nella pubblica amministrazione si basa sulla consapevolezza del ruolo chiave delle istituzioni nel garantire un ambiente di lavoro rispettoso e sicuro. L'obiettivo è promuovere una cultura organizzativa improntata al rispetto della dignità della persona, conforme ai principi della Carta costituzionale e delle normative vigenti.

La strategia che ne consegue si inserisce nel contesto normativo nazionale ed europeo, con particolare attenzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Le azioni sono orientate anche alla ratifica della Convenzione OIL 190 e alla coerenza con il Piano Strategico contro la violenza maschile sulle donne 2021-2023. L'approccio integra misure penali e processuali con strumenti preventivi e di supporto.

La strategia si propone di creare un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso, promuovendo la consapevolezza, la formazione continua e l'adozione di misure concrete. La sinergia tra formazione obbligatoria e iniziative specifiche intende contribuire alla costruzione una cultura organizzativa che contrasti attivamente la violenza di genere all'interno della PA.

Formazione per rimuovere le Discriminazioni:

- Promozione di cicli formativi obbligatori sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico.
- Sviluppo di moduli formativi specifici per conoscere e contrastare la violenza di genere.
- Analisi delle varie forme di violenza sui luoghi di lavoro e identificazione dei segnali predittivi.
- Promozione di buone pratiche e conoscenza degli strumenti di tutela.

Altre Iniziative

- Partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione e aggiornamento sulla violenza di genere.
- Adozione e implementazione di Codici etici.
- Cura della formazione in materia di pari opportunità.

6.3. La formazione dei dipendenti dell'IFEL

Tramite l'attività di formazione l'IFEL intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano, da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Nel corso del 2023, al fine di garantire una approfondita e meditata conoscenza delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, il personale della Fondazione è stato invitato a partecipare ai webinar erogati da IFEL ai Comuni proprio sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sono stati altresì organizzati corsi specifici per i soli dipendenti e dirigenti IFEL che saranno ripetuti anche nel corso del 2024 sui temi e negli ambiti che, in raccordo con l'ODV, verranno ritenuti di particolare importanza sia per il personale dirigente che per quello dipendente, alla luce della mappatura delle aree di rischio e del relativo profilo di rischio, tra cui si segnala:

- cultura della legalità;
- contratti e gestione degli appalti - rischi derivanti dal regime derogatorio di cui ai d.l. n. 76 e 77 del 2020, anche con riferimento alle fattispecie di reato previste dal catalogo 231;
- trasparenza come strumento di prevenzione del rischio e creazione di valore pubblico;
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio in sinergia tra PTCPT e "Modelli 231";
- conflitto di interesse, autorizzazione incarichi extra istituzionali e *pantouflage*;
- Codice di comportamento.

In particolare, tutti i dipendenti sono stati invitati nel corso del 2023 a partecipare a laboratori didattici e comportamentali sul Codice di comportamento al fine di stimolare il personale non solo al rispetto delle disposizioni e alla conoscenza delle eventuali sanzioni ma anche per promuovere la condivisione ragionata di possibili ipotesi di modifica e aggiornamento che saranno recepite nel Nuovo codice di comportamento di prossima approvazione.

Nell'anno 2023 l'IFEL si è impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione della corruzione attivando seminari tenuti attraverso aule virtuali e destinati ai dipendenti e amministratori comunali come pure a tutti i cittadini e, come sopra indicato, ai dipendenti della Fondazione a cui hanno complessivamente partecipato discenti.

In particolare, in data 30/11/2023 è stata erogata una sessione formativa sincrona on line per tutti i dipendenti della Fondazione relativa alle tematiche connesse con la anticorruzione e trasparenza, alla gestione del rischio corruttivo e i rapporti tra il PTCPT e il MOG 231; si sono affrontati inoltre i temi del *Whistleblowing* e del Codice di comportamento come strumenti di prevenzione del rischio. In data 27/11/2023 e 28/11/2023 è stata erogata una sessione formativa laboratoriale dedicata ai dipendenti e distaccati in IFEL con riferimento al Codice di comportamento integrativo di IFEL, il conflitto di interessi e l'istituto del *Whistleblowing*.

In data 07/11/2023 si è tenuta, presso i locali dell'ANCI e trasmessa in streaming sulla piattaforma YouTube, la Giornata della Trasparenza IFEL 2023 con approfondimenti sui diversi aspetti della trasparenza amministrativa ed in particolare al ruolo che la trasparenza

amministrativa ha nella creazione del rapporto fiduciario con il cittadino. Alla Giornata hanno partecipato anche il Presidente di ANAC, professionisti in materia di trasparenza e comunicazione istituzionale e ha visto il coinvolgimento anche della Fondazione Openpolis.

6.4. I patti di integrità

L'IFEL, accogliendo le indicazioni del PNA 2013, ha ritenuto di particolare importanza la predisposizione dei patti d'integrità/protocolli di legalità, quali "complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati a tutti i concorrenti nelle gare d'appalto".

Già l'A.V.C.P. oggi ANAC con determinazione n. 4 del 2012 aveva riconosciuto la legittimità di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

L'IFEL ha introdotto la sottoscrizione del Patto di integrità con gli operatori economici a partire dalle ultime gare pubblicate nel 2016 e li ha applicati a tutte le procedure del 2020.

6.5. La rotazione

Il PNA 2016 sostituisce il contenuto del PNA 2013 in riferimento alla misura della rotazione, quale misura organizzativa preventiva la cui *ratio* è "limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione". L'ANAC evidenzia anche come la rotazione, quale criterio organizzativo, sia idonea a contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. Sul piano applicativo precisa poi che la misura della rotazione deve tener conto della dimensione dell'ente ed è misura complementare ad altre (quali ad es. la formazione); sicché la applicazione non deve compromettere il buon funzionamento e l'efficienza dell'ente, in caso contrario occorrerà procedere applicando misure alternative alla rotazione (non per questo meno efficaci).

L'ambito soggettivo di applicazione della misura di rotazione è quello delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/01 (ex art. 1, comma 59, Legge n. 190/12), ma l'ANAC, pur in assenza di una previsione normativa in tal senso, auspica nel PNA 2016 che tale misura sia promossa anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e per gli enti pubblici economici.

Anche nel PNA 2019 l'Autorità ha di nuovo rilevato l'importanza di tale misura raccomandando alle amministrazioni e agli enti di osservare particolare attenzione nel monitorare le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della rotazione c.d. "straordinaria". Come auspicato da ANAC, la Fondazione, pur non essendo qualificabile come amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/01, intende prevedere la rotazione straordinaria verificando la sussistenza:

- a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti;
- b) di una condotta oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs. n. 165/2001.

Al fine di poter essere in grado di verificare sempre l'esistenza delle condizioni sopra richiamate, nel 2019 l'IFEL ha introdotto l'obbligo per i dipendenti e dirigenti di comunicare

all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. Tale previsione è stata integrata nel Codice di comportamento nel 2022 e sarà confermata nel nuovo Codice in corso di approvazione.

Nelle linee guida ANAC per le società e gli enti di diritto privato controllati dalla pubblica amministrazione l'Autorità auspica l'applicazione di tale misura anche a tali enti, ribadendo che tale applicazione non deve tradursi in sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

L'ANAC individua quale misura combinata o alternativa alla rotazione quella della c.d. "segregazione delle funzioni" a cui si è ispirata la Fondazione nell'organizzare le procedure di proposta, approvazione e predisposizione degli atti in capo a figure con ruoli diversi.

Si precisa infatti che, in linea di massima, l'IFEL ha una dimensione (vedi organigramma p. 15) organizzativa incompatibile con l'applicazione della misura della rotazione generalizzata degli incarichi (dirigenziali e non). L'Allegato 2 al PNA 2019 parla di *vincoli oggettivi* quando spiega che *"la rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate da ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa"*.

Tuttavia, IFEL nel corso del 2023, in previsione della riorganizzazione della struttura divenuta poi efficace a partire dal 02/01/2024, ha continuato nella mappatura delle risorse impegnate nei singoli uffici per redigere un piano di rotazione delle risorse che lasci impregiudicata la funzionalità degli uffici, garantendone tuttavia un rinnovamento mediante l'avvicendamento di alcune figure individuate dal piano medesimo.

Come misura alternativa alla **c.d. rotazione ordinaria**, pur con l'obiettivo di *"limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione"*, l'IFEL adotterà nuovi sistemi di controllo (integrale o a campione) in corso di definizione a seguito della soppressione dell'Ufficio Audit le cui funzioni sono assorbite nelle figure dell'ODV e del RPCT. Inoltre, in applicazione di una utile segregazione delle funzioni, ai fini di promuovere momenti di controllo e verifica, tutti gli atti relativi a processi a rischio prevedono fasi procedurali affidate a persone diverse dove firma chi avvia l'iter, chi verifica la copertura finanziaria e chi adotta l'atto finale.

La Fondazione applica invece pienamente la **rotazione c.d. straordinaria**¹⁰ su tutti gli uffici, ove ci siano casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; rimangono comunque fermi gli eventuali interventi che i soggetti competenti decideranno di adottare per le eventuali responsabilità disciplinari.

L'ANAC con la deliberazione n. 215/2019, ha provveduto a fornire indicazioni in ordine all'istituto della rotazione "straordinaria", chiarendo:

¹⁰ Così delineata dall'ANAC in riferimento a quanto prevede l'art. 16, comma 1, lett. l *quater*, del d.lgs. n. 165 del 2001. *I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.*

- **i reati presupposto per l'applicazione della misura**, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale;
- **il momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura**, individuato nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 del Codice di procedura penale. Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.

In considerazione del momento scelto dall'ANAC, quale "avvio del procedimento penale", l'art. 11, comma 7, del Codice di comportamento vigente, stabilisce il dovere, in capo ai dipendenti dell'IFEL, qualora fossero interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti.

6.6. Whistleblowing

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.lgs. n. 24/2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono divenute efficaci dal 15 luglio 2023.

Come stabilito da citato decreto l'ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 ha adottato apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

La nuova disciplina sul *whistleblowing* è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche. Le nuove norme hanno l'obiettivo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuiscono all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

La Fondazione IFEL si è avvalsa già dal 2016 di strumenti di tutela del dipendente che effettua segnalazioni per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Nel 2020 è stata implementata una nuova piattaforma di segnalazione degli illeciti (*Whistleblowing*) raggiungibile all'indirizzo <https://ifel.whistleblowing.name/>. L'informazione circa il nuovo sistema informatico di segnalazione *Whistleblowing* è stata inviata in data 26 novembre 2020 a tutti i dipendenti, dirigenti e distaccati IFEL, unitamente al manuale operativo e illustrativo della funzionalità del nuovo sistema, consultabile da ciascun utente in piena autonomia e senza limitazioni. A ogni utente sono state preliminarmente inviate le credenziali provvisorie di accesso alla piattaforma di *Whistleblowing* indicando nel dettaglio lo scopo e la finalità della stessa.

È stata messa a disposizione dei dipendenti una apposita procedura informatica che garantisce la tutela dell'identità dei dipendenti che dovessero fare una segnalazione, i dipendenti sono supportati da un manuale d'uso e dalla registrazione di un webinar che ne illustra il funzionamento, come dettagliato nel paragrafo 7.4 del presente Piano.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, possono essere fatte pervenire direttamente al RPCT in qualsiasi forma. Il RPCT assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile del dipartimento programmazione controllo e sistemi informativi, considerata la coincidenza con l'incarico di RPCT, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Direttore della Fondazione, che ne darà informazione al Consiglio Direttivo.

Il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata.

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

L'IFEL procederà all'aggiornamento del proprio sistema di tutela del dipendente che segnala l'illecito a seguito dell'introduzione del modello organizzativo, coerente con il D.lgs. n. 231/2001 nonché in accordo con i contenuti del D.lgs. n. 24/2023 recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 ("Direttiva" o "DWB") riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto Nazionale e dell'Unione Europea.

Si precisa che anche gli utenti esterni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la tutela del whistleblower (D.lgs. n. 24/2023), ovvero non registrati, accedendo alla piattaforma

<https://ifel.whistleblowing.name/anonimo/segnalazioni/inserisci.php> possono inviare segnalazioni e consultarne lo stato.

6.7. Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni ed interni nei processi a rischio corruttivo- Obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

I dirigenti delle aree di rischio, in collaborazione con il RPCT, monitorano le eventuali situazioni di conflitto di interesse che possono riguardare il personale incaricato, in base a quanto richiesto dall'art. 1, comma 9, lett. e, Legge n. 190/2012 e secondo le prescrizioni del Codice di comportamento IFEL.

Degli esiti del monitoraggio, nel rispetto delle norme sulla privacy, viene dato conto nella relazione annuale da pubblicare entro il 15 dicembre di ciascun anno.

I dirigenti che richiedano incarichi a persone fisiche ovvero che rivestano la funzione di RUP nell'acquisizione di beni e servizi, in coerenza con il combinato disposto degli artt. 7 e 16, comma 3, del Codice di comportamento IFEL, dichiarano, prima della formalizzazione degli atti negoziali, che con i soggetti interessati dagli stessi non intercorrono situazioni costitutive di conflitto di interessi. In questa direzione è stato predisposto un sistema di flussi informativi completa della relativa modulistica completa delle dichiarazioni da rendersi sia a carico del dirigente richiedente che del soggetto cui si conferisce l'incarico.

6.8. Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali ai dipendenti

La misura mira a disciplinare il conferimento di incarichi istituzionali ed extraistituzionali ai dirigenti e dipendenti della Fondazione. Si fa presente che la materia è già in parte disciplinata dall'art. 6 del vigente Codice di comportamento integrativo dell'Ente.

La misura tende ad evitare l'eccessiva concentrazione di potere in un unico centro decisionale o il crearsi di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dirigente o al dipendente.

Per quanto concerne condizioni, limiti e procedure da seguire per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi ed attività extra-istituzionali, si evidenzia che, alla stregua delle modifiche apportate dalla Legge n. 190/2012:

- preliminarmente all'assunzione di qualsiasi incarico extraistituzionale, anche a titolo gratuito, i dipendenti sono tenuti a trasmettere al Direttore di IFEL idonea richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, anche a titolo gratuito; nelle more del rilascio della predetta autorizzazione l'incarico *de qua* non può legittimamente trovare esecuzione;
- l'irrogazione di sanzioni disciplinari per fatti di natura corruttiva ovvero per mancata richiesta preventiva di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, costituisce causa ostativa al conferimento di incarichi aggiuntivi e/o allo svolgimento di incarichi/attività extra-istituzionali;
- ai fini della formulazione del parere/nulla osta all'attribuzione dell'incarico al dirigente o dipendente, deve essere verificata e valutata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tra l'attività extra-istituzionale che il dirigente o dipendente intende svolgere e l'attività istituzionale, nonché l'assenza di altre cause ostative allo svolgimento dell'attività e al rilascio del provvedimento, inclusa l'intervenuta irrogazione di sanzioni disciplinari nel corso dell'ultimo biennio per fatti di natura corruttiva ovvero per mancata richiesta preventiva di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali.

6.9. Svolgimento di attività successiva alla cessazione di lavoro (*pantouflage*)

Il *pantouflage*, ovvero l'incompatibilità successiva alla cessazione dal servizio di un pubblico dipendente, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 190/2012 che, modificando l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, con l'introduzione del comma 16-ter, ha disposto il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La finalità della norma è dunque duplice: da un parte, disincentivare i dipendenti dal preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui entrano in contatto durante il periodo di servizio, dall'altra ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.

La disciplina sul divieto di *pantouflage* è da riferirsi:

- ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni);
- ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il D.lgs. n. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato).

Relativamente alla definizione di poteri autoritativi e negoziali, questi devono essere intesi come:

- i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a.;
- i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

I dipendenti con poteri autoritativi sono:

- i dirigenti;
- i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000;
- coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'Ente;
- i dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

Il regime sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto di *pantouflage* consiste in:

- nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del divieto;
- preclusione della possibilità, per i soggetti privati che hanno conferito l'incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi;
- obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati per lo svolgimento dell'incarico.

In considerazione di quanto indicato prima nel PNA 2018 e poi ribadito nel PNA 2022 relativamente al rischio di "incompatibilità successiva" (*pantouflage*) l'IFEL nel 2019 ha introdotto, quale misura di verifica del rispetto del divieto, l'obbligo per i dirigenti, al momento della cessazione dell'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma così come disciplinato anche dal Codice di

comportamento aggiornato in 22/02/2022. È in corso di definizione la nuova modulistica interna finalizzata all'acquisizione delle dichiarazioni attestanti il rispetto del divieto di *pantouflage* e assenza di situazioni di conflitto di interesse sia per il RUO richiedente che per il consulente/collaboratore/docente da contrattualizzare.

Si riportano di seguito le ulteriori azioni che si intende implementare nel corso del triennio 2024-2026 al fine di prevenire il manifestarsi di fattispecie di *pantouflage*:

1. previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, della condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
2. obbligo per ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR n. 445/2000, all'atto dell'affidamento, di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

6.10. Misure per la prevenzione dei conflitti di interesse nell'attribuzione di incarichi esterni a persone fisiche

Il richiedente incarichi esterni a persone fisiche all'atto della compilazione dell'apposita richiesta dichiara che con il soggetto cui si intende conferire incarico di consulenza, e/o collaborazione comunque denominati, non intercorrono rapporti o situazioni tali da integrare una situazione di conflitto di interessi ai sensi del Codice di comportamento IFEL ovvero del D.lgs. n. 39/2013. I soggetti cui sono attribuiti i predetti incarichi sono chiamati a rilasciare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 le seguenti dichiarazioni:

- che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con dirigenti e dipendenti di IFEL;
- che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con dirigenti e dipendenti di IFEL e indicando il/i soggetto/i coinvolti.

6.11. Misure per la prevenzione della corruzione in funzione di antiriciclaggio

Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", come successivamente integrato e modificato dal D.lgs. n. 90/2017, prevede una serie di adempimenti a fini preventivi nonché obblighi di segnalazione, che coinvolgono anche le pubbliche amministrazioni.

L'art. 10, comma 1, del citato Decreto, come successivamente modificato, ha ridefinito il perimetro per gli uffici delle pubbliche amministrazioni relativamente a "procedure o procedimenti" potenzialmente esposti al rischio di operazioni di riciclaggio e più in dettaglio essi sono:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Da quanto fin qui esposto, appare evidente la stretta assonanza tra l'art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., sopra citato, e l'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, che individua sostanzialmente le medesime aree di rischio per la prevenzione della corruzione.

Di qui la stretta correlazione tra l'attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del riciclaggio.

A completamento del quadro normativo fin qui esposto, nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2018, è stato pubblicato il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 231/2017 e ss.mm.ii., e recante "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni".

Stante il complessivo quadro normativo e attuativo fin qui delineato, appare evidente che oltre a dover procedere all'individuazione dei soggetti preposti, individuati nel provvedimento di cui sopra adottato i sensi dell'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 231/2017 e ss.mm.ii. in "addetti agli uffici della pubblica amministrazione" che sono obbligati alla trasmissione delle segnalazioni e nel "soggetto gestore" che è il destinatario interno di dette segnalazioni, si debba procedere ad una specifica analisi dei processi già mappati in funzione di prevenzione della corruzione per le Aree di rischio sopra riportate, individuando quelli idonei ad essere osservati e quali elementi di attenzione debbano essere presi in considerazione per avviare l'iter di controllo. Tale attività dovrà dar luogo alla predisposizione di apposite griglie di controllo utili a decidere se sussistono le condizioni per approfondire la situazione per circostanze sospette, oppure ci si trovi in una situazione di presunta regolarità.

7. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Il presente documento è stato redatto con il coinvolgimento dell'ANCI, principale interlocutore dell'IFEL. Nel mese di dicembre 2023 è stato pubblicato sul sito e sul Portale della Trasparenza IFEL un avviso agli stakeholder per la formulazione di proposte e osservazioni utili all'aggiornamento 2024-2026 del PTCPT. Al termine indicato dalla consultazione non sono pervenute i contributi sollecitati.

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività dell'IFEL, è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano, descritta nel par. 10.

8. IL MONITORAGGIO

8.1. Monitoraggio e revisione del PTPCT - Attuazione delle misure

Il Monitoraggio realizzato relativamente al 2023

Il Monitoraggio condotto in relazione all' "applicazione delle misure di prevenzione della corruzione - criticità e proposte per l'aggiornamento 2023-2025" attraverso apposita comunicazione trasmessa al personale con qualifica dirigenziale, non ha segnalato criticità.

In particolare, agli intervistati sono stati posti i seguenti quesiti oggetto di verifica:

Oggetto della verifica	Risultato della verifica
Verifiche svolte in merito all'applicazione del codice di comportamento da parte dei dipendenti e numero eventuali violazioni riscontrate	Nessuna violazione
Numero di segnalazioni di conflitto di interesse anche potenziale da parte dei dipendenti del Settore e conseguenti azioni poste in essere	Nessuna violazione
Eventuali e ulteriori criticità riscontrate in applicazione delle misure di prevenzione introdotte con riferimento ai processi mappati dal PTPCT 2022-2024 all.4	Nessuna

Il Monitoraggio nel 2024

Il monitoraggio sarà condotto per il 2024 dal RPCT effettuando due rilevazioni da concludersi entro il 30/06/2024 e 30/11/2024.

Concorrono alla realizzazione del monitoraggio e della revisione del PTCPT, in un'ottica di funzionamento complessivo, i seguenti soggetti:

- RPCT
- Ufficio Trasparenza
- Ufficio Audit interno
- ODV
- dirigenti

Il sistema di monitoraggio per l'anno 2024 sarà articolato su due livelli:

- I livello: Rivolto a verificare lo stato di attuazione di tutte le misure previste dal PTCPT e realizzato in collaborazione tra RPCT, Ufficio Trasparenza e ODV, prevede il coinvolgimento di tutti i dirigenti al fine di fornire le informazioni utili alla verifica delle attività di prevenzione realizzate e le criticità incontrate. Nel dettaglio a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano, in base a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato n. 4;
 - b. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
 - c. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

- II livello: Rivolto a verificare in maniera puntuale specifiche fattispecie, coordinato da RPCT, Ufficio Trasparenza, ODV e realizzato dall'Ufficio Audit interno, e nel dettaglio:
 - a. monitoraggio, anche per sorteggio, di incarichi di collaborazione e consulenza con particolare riguardo al rispetto del divieto di "pantouflage" e assenza di conflitto di interessi tra i soggetti coinvolti nell'iter di richiesta/autorizzazione dell'incarico e il beneficiario dello stesso;
 - b. procedure di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - c. avvisi di selezione del personale.

A seguito dell'elaborazione delle risultanze dell'attività di monitoraggio, il RPCT elabora la strategia di revisione del PTCPT e ne propone le modifiche al Consiglio Direttivo ai fini dell'aggiornamento dello stesso.

La relazione annuale del RPCT, riepilogativa delle informazioni raccolte ai sensi dei punti precedenti, da redigersi entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, è pubblicata sul sito istituzionale e darà conto del monitoraggio effettuato.

9. LA COMUNICAZIONE DEL PTPCT DELL'IFEL

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la massima ed efficace diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata anche nel 2024 una nota informativa a tutto il personale dell'IFEL, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo per IFEL, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscrivono una dichiarazione di

presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione prima richiamate, il PTPCT, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'IFEL nella sezione "Amministrazione Trasparente" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.

SEZIONE II

Trasparenza

2024 - 2026

10. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA

10.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Con la Sezione Trasparenza del PTPCT l'IFEL dà attuazione al principio di trasparenza, intesa non più come mero diritto di accesso agli atti, bensì come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Accessibilità totale che si realizza anche attraverso:

a) lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Fondazione, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;

b) lo strumento dell'accesso civico, anche generalizzato, quale accesso ai dati e documenti detenuti dall'IFEL ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'obbligo di pubblicazione (art. 5, D.lgs. n. 33/13).

10.2. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

Il responsabile della trasparenza per questa Fondazione è il dott. Francesco Monaco.

Per la predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza ha coinvolto i seguenti uffici e dirigenti:

- Direttore, Pierciro Galeone;
- Direttore Amministrativo, Susanna Fortuna.

10.3. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

Nel 2023 l'IFEL, nell'ambito delle attività formative svolte a favore del personale comunale, si è impegnata nella diffusione della cultura della trasparenza attraverso 18 seminari on line (webinar) specifici tenuti attraverso aule virtuali e destinati ai dipendenti e amministratori comunali come pure a tutti i cittadini.

La Fondazione si impegna a inserire il tema della trasparenza anche all'interno dei prossimi incontri con i diversi portatori di interesse previsti nel corso del 2024 e a rendicontare i risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano.

11. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

11.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

La presente Sezione Trasparenza verrà comunicata ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- Pubblicazione sul sito internet istituzionale;

- Notizia in primo piano di avvenuta approvazione sul sito internet istituzionale dell'ente e dell'ANCI.

Sebbene l'attuazione del Piano richieda l'apporto delle strutture amministrative cui direttamente si rivolge per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste, è fondamentale che tutto il personale della Fondazione possa essere messo in grado di conoscere e condividere le linee fondamentali dello stesso.

11.2. Organizzazione e risultati attesi della Giornata della trasparenza

Nel corso del 2023 si è tenuta la Giornata della Trasparenza IFEL, organizzata non più nell'ambito della Assemblea Nazionale dell'ANCI bensì in un evento dedicato organizzato presso la sede dell'IFEL e trasmesso in streaming attraverso il canale Youtube, dal titolo **"La giornata della Trasparenza IFEL 2023"** in cui si è dato conto agli stakeholders intervenuti delle attività di IFEL, delle misure implementate per migliorare il grado di trasparenza delle proprie attività e si è proposta un'analisi che partendo dall'esperienza di IFEL ha consentito ai relatori di proporre un modello per la Trasparenza che vada oltre l'adempimento formale e renda effettivo il diritto dei cittadini a conoscere. L'effettività della Trasparenza intesa in questo senso può costituire un'occasione di consolidamento del rapporto fiduciario tra Amministrazione e cittadino e creazione di valore pubblico rendendo più rapida ed efficace la conoscenza e lo scambio dei dati tra cittadino e amministrazione e tra amministrazioni.

L'IFEL si impegna a organizzare nel corso del 2024 uno o più seminari in cui dar seguito alle proposte e ai temi emersi durante la Giornata della Trasparenza IFEL 2023 e a divulgarne gli atti. La giornata sarà un valido strumento anche per acquisire riscontri sul grado di soddisfazione degli amministratori e dei cittadini con riguardo alla comprensibilità, accessibilità e utilizzabilità dei dati pubblicati da IFEL nonché ricevere suggerimenti e feedback alle misure finora implementate, al fine anche di individuare ulteriori ambiti in cui sia possibile migliorare la qualità dell'informazione resa disponibile agli utenti, nell'ottica del processo di continuo miglioramento del livello di trasparenza. Queste occasioni di incontro saranno utili per un confronto diretto sui servizi della Fondazione, per ottenere un feedback immediato dai cittadini-amministratori/utenti. Per consentire la partecipazione degli stakeholder, all'interno della Giornata saranno previste apposite sessioni dedicate all'ascolto dei medesimi al fine di raccogliere proposte, suggerimenti ed osservazioni. I contributi emersi consentiranno di disporre di elementi utili per la ridefinizione dei documenti di programmazione della Fondazione e per migliorare i livelli dei servizi e della trasparenza.

Nel corso del 2024 l'IFEL pubblicherà, come già fatto in passato, un avviso rivolto ai propri stakeholders per avanzare proposte e riflessioni su come migliorare e rendere ancora più effettiva ed efficace l'azione intrapresa dalla Fondazione nel rendere ancora più trasparenti le proprie attività e modelli decisionali.

12. PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

12.1. Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione

Ferme restando le responsabilità in capo al responsabile della trasparenza come da D.lgs. n. 33/2013, quest'ultimo si avvale di una serie di referenti all'interno

dell'Amministrazione (indicati nell'allegato n. 5), con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

I referenti, conformemente a quanto stabilito all'interno dell'allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1134/2017 e dell'allegato 5 al presente PTPCT, trasmettono i dati da pubblicare all'indirizzo mail pubblicazioni.trasparenza@fondazioneifel.it e il dirigente responsabile della trasparenza si occupa della pubblicazione sul sito avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Trasparenza, al fine della verifica dei dati. L'Ufficio Contratti e legale pubblica autonomamente i dati relativi agli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, quelli relativi alle previsioni dell'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, nonché quelli inerenti l'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013.

I referenti medesimi autorizzano il pagamento delle prestazioni relative a incarichi professionali, previa verifica dell'avvenuta pubblicazione degli stessi ai sensi del precedente paragrafo.

La trasmissione per la pubblicazione presuppone l'elaborazione dei dati e delle informazioni a cura dello stesso dirigente dell'ufficio detentore che ne assicura la veridicità e l'attendibilità, nonché la rispondenza ai canoni di completezza, aggiornamento e tipologia di formato aperto (es. .rtf, per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la materia (indicate nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati di cui all'allegato 2 della delibera CIVIT oggi ANAC - n. 50/2013, attualmente in vigore in base a quanto stabilito nel paragrafo 2.5 della deliberazione ANAC n. 1134/2017 che rinvia espressamente alla deliberazione ANAC n. 1310/2016, p.10).

L'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse della tutela della riservatezza secondo i principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento dei dati secondo la normativa vigente ed in ogni caso nel rispetto delle esclusioni e limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 bis, D.lgs. n. 33/2013, dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013 e nei limiti delle specifiche disposizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.

Il dirigente deve altresì:

- 1) comunicare all'ufficio Trasparenza e al Responsabile le informazioni non più attuali. La pubblicazione deve infatti essere mantenuta per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio successivo alla pubblicazione e comunque finché perdurano gli effetti degli atti (art. 8, comma 3, D.lgs. n. 33/13, salvi termini delle fattispecie specifiche di cui agli artt. 14, comma 2, e 15, comma 4, D.lgs. n. 33/13).
- 2) provvedere all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni secondo la tempistica indicata nella tabella di cui allegato n. 5 e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative dei dati o si debba provvedere alla pubblicazione di documenti urgenti.

Si individuano nella Tabella in allegato 5 i soggetti referenti che si occupano della raccolta e dell'aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione "Amministrazione trasparente", con le relative scadenze programmate.

La Tabella è stata rielaborata ai sensi dell'allegato 1 alla Determinazione ANAC n. 1134 e troverà corrispondenza completa nel sito "Amministrazione trasparente".

12.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

La Fondazione, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel precedente paragrafo e specificati all'allegato n. 5, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

12.2.1 Misure organizzative specifiche. La trasparenza degli appalti pubblici e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

In considerazione delle numerose e significative novità introdotte in materia di trasparenza degli appalti dal D.lgs. n. 36/2023, nonché delle indicazioni contenute all'interno dell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 approvato dall'ANAC con deliberazione n. 605 del 19 dicembre 2023, appare utile in questa sede fare un approfondimento con riferimento alla sezione di pubblicazione "Bandi di gara e contratti".

Il D.lgs. n. 36/2023, all'art. 19, comma 2 stabilisce il principio dell'unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato relativo alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici è fornito una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce inoltre che l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici deve essere svolto mediante le piattaforme e i servizi infrastrutturali digitali delle singole stazioni appaltanti e i dati contenuti in dette piattaforme sono oggetto di comunicazione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui è titolare ANAC ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 36/2023.

Dalle prescrizioni normative appena richiamate, lette in combinato disposto con l'art. 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 discende la conseguenza per cui la comunicazione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) da parte di ciascuna stazione appaltante di dati per i quali la legge impone anche l'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013, come novellato dall'art. 224, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, costituisce assolvimento di tale obbligo, essendo onere di ANAC garantire la pubblicazione in formato aperto dei dati ricevuti dalle singole stazioni appaltanti e dovendo queste ultime assicurare il collegamento tra la loro sezione "Amministrazione trasparente" del sito e la BDNCP ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.

L'Aggiornamento 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 dispone la validità fino al 31 dicembre 2023 dell'allegato 9 al PNA 2022 recante gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici.

Alla luce del quadro di riferimento fin qui analizzato, e dalla lettura in combinato disposto di quanto prescritto dalla deliberazione dell'ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come integrata e modificata dalla deliberazione dell'ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023

e dalla deliberazione n. 582 del 13 dicembre 2023 adottata dall'ANAC d'intesa con il MIT le stazioni appaltanti assolvono agli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici con le seguenti modalità:

1. **Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023:** la pubblicazione dei dati avviene nella "Sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022;

2. **Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023:** assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati relativi a tali fasi, come da indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023. **La trasmissione dei dati attraverso Simog esonera le stazioni appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente.**

3. **Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024:** pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dalle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti;

Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente, cioè nell'immediatezza della loro produzione, i dati relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione attraverso, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013. Il mancato rispetto della tempestività nella comunicazione sarà considerato ai fini della violazione degli obblighi di trasparenza.

Le stazioni appaltanti pubblicano in Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti, il link (indicato da ANAC sul portale dati aperti) tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP. In questa sezione, sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni trasmesse attraverso Simog.

Ai sensi dell'art. 10 della deliberazione dell'ANAC n. 261/2023 le Amministrazioni sono tenute a trasmettere alla BDNCP i seguenti dati:

a) Programmazione

1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) Progettazione e pubblicazione

1. gli avvisi di pre-informazione
2. i bandi e gli avvisi di gara
3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) Affidamento

1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
2. gli affidamenti diretti;

d) Esecuzione

1. La stipula e l'avvio del contratto

2. gli stati di avanzamento
3. i subappalti
4. le modifiche contrattuali e le proroghe
5. le sospensioni dell'esecuzione
6. gli accordi bonari
7. le istanze di recesso
8. la conclusione del contratto
9. il collaudo finale

Ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

Con riferimento agli obblighi di cui al precedente elenco, i responsabili della trasmissione dei dati sono i Responsabili Unici di Progetto ed il responsabile della pubblicazione è l'ANAC attraverso la BDNCP.

Per tutti gli affidamenti il cui **CIG è stato acquisito prima del 31/12/2023** la seguente tabella indica i dati che non vengono raccolti da Simog e che **devono essere ancora pubblicati in Amministrazione Trasparente**, ove non già pubblicati alla data del 31/12/2023.

TIPO DI CIG	DATI DA PUBBLICARE DAL 01/01/2024
In caso di CIG acquisiti con Simog	<p>Elenco dei soggetti invitati</p> <p>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG:</p> <p>dati relativi all'aggiudicazione/esito della procedura</p> <p>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive all'aggiudicazione:</p> <p>atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo</p> <p>modifica contrattuale e varianti</p> <p>accordi bonari e transazioni</p>

	<p>certificato collaudo/reg esecuzione/verifica conformità</p> <p>resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione</p> <p>Per gli affidamenti in house:</p> <p>Atti connessi agli affidamenti in house</p>
In caso di SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023	<p>Denominazione e codice fiscale dell'aggiudicatario</p> <p>Importo delle somme liquidate</p> <p>Tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione</p>

Nella tabella di cui all'Allegato 5 del presente Piano, sono riportati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

Con particolare riferimento alla sezione "Bandi di gara e contratti" del citato Allegato 5 si fa presente che gli obblighi riportati sono quelli contenuti nell'allegato 1 alla deliberazione dell'ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come sostituito dall'allegato 1 alla deliberazione dell'ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, i quali non devono essere comunicati alla BDNCP e pertanto sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione.

Modalità di esercizio dell'accesso civico semplice in materia di trasparenza degli appalti pubblici

Le modalità di esercizio dell'accesso civico semplice in materia di trasparenza degli appalti pubblici ai sensi dell'art. 6 della deliberazione dell'ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come integrata e modificata dalla deliberazione n. 601 del 19 dicembre 2023 sono definite come segue:

1) Pubblicazione dei dati nella BDNCP o in "Amministrazione Trasparente":

a) Nel caso in cui i dati, atti, e informazioni relativi agli appalti pubblici non siano stati pubblicati nella BDNCP o in "Amministrazione Trasparente" della stazione appaltante e dell'ente concedente, si applica la disciplina sull'accesso civico semplice di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto trasparenza.

2) Presentazione della richiesta di accesso civico semplice:

a) Se i dati non sono pubblicati nella BDNCP, la richiesta di accesso civico semplice è presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della stazione appaltante/ente concedente.

3) **Verifica dell'omissione:**

a) Il RPCT verifica se l'omissione è imputabile ai soggetti responsabili della trasmissione o elaborazione dei dati, secondo quanto previsto nella sezione "Anticorruzione e trasparenza" PTPCT vigente ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. n. 33/2013.

4) **Ricorso all'ANAC:**

a) Se è accertato che la stazione appaltante/ente concedente ha effettivamente trasmesso i dati alla BDNCP, la richiesta di accesso civico semplice è presentata al RPCT di ANAC, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP.

Modalità di esercizio dell'accesso civico "generalizzato" in materia di trasparenza degli appalti pubblici

Decorsi 5 anni dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la pubblicazione, scadenza di legge del termine di durata degli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici, la BDNCP, la stazione appaltante e l'ente concedente, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conservare e a rendere disponibili i dati, gli atti e le informazioni al fine di soddisfare - in conformità all'art. 35 del codice - eventuali istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, decreto trasparenza.

12.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Viste le ridotte dimensioni dell'IFEL, il monitoraggio per la verifica dei dati pubblicati viene effettuato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, supportato dal responsabile dell'Ufficio Trasparenza, in occasione della attestazione annuale riservato all'OIV o organismi analoghi.

12.4. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

La Fondazione, che a fine 2016 ha trasferito la sezione Amministrazione Trasparente su un apposito portale, separato rispetto alla gestione del sito, nel corso del 2021 ha adottato strumenti di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito internet i cui risultati saranno presentati nella relazione annuale del RPCT.

12.5. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

Dal 25 maggio 2018 è applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD). Inoltre, con D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il legislatore ha dettato

disposizioni per l'adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento Europeo.

Come osservato dall'ANAC, "l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

• **Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC con l'Aggiornamento 2018 al PNA:** Resta fermo che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

In ogni caso e fermi restando il valore e la portata del principio di trasparenza, dunque, le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, devono verificare che sia previsto l'obbligo di pubblicazione.

Anche in presenza di idoneo presupposto normativo, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679: *liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.*

- In particolare, si richiama l'attenzione ai principi di:
 - adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati ("minimizzazione dei dati") (par. 1, lett. c);
 - esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).
- Nella medesima direzione si ricorda che:
 - l'art. 7 bis, comma 4, D.lgs. n. 33/2013 dispone che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione";
 - l'art. 6 D.lgs. n. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" mira ad assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Si ricorda, inoltre, che il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) svolge specifici compiti di supporto all'amministrazione nell'applicazione della normativa concernente la materia (art. 39 del RGPD).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) è l'Avv. Silvano Mazzantini, mail: dpo@fondazioneifel.it.

12.6. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

L'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Il cittadino, senza alcuna limitazione e senza dover fornire una motivazione, può effettuare la richiesta in via telematica secondo le modalità previste dal CAD o attraverso i canali classici: mezzo posta, fax o consegna a mano

L'istanza per l'accesso civico "semplice" va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) all'indirizzo mail francesco.monaco@fondazioneifel.it, pec francesco.monaco.ifel@pec.it, il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ove non già presenti su "Amministrazione trasparente" ed in ogni caso di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione o la presenza on line degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (inviando richiesta al Direttore Pierciro Galeone all'indirizzo pec pierciro.galeone.ifel@pec.it) che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990. A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

La richiesta di accesso civico c.d. "generalizzato" è da indirizzare al Direttore Amministrativo della Fondazione all'e-mail susanna.fortuna@fondazioneifel.it, pec amministrazioneifel@pec.it.

Il Direttore Amministrativo, previa consultazione del responsabile del singolo procedimento, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Nel caso di diniego si applica la previsione di cui all'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 33/2013 ed il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) all'indirizzo mail francesco.monaco@fondazioneifel.it, pec francesco.monaco.ifel@pec.it.

Al fine di assicurare l'efficacia dell'accesso civico, in applicazione dell'art. 5, D.lgs. n. 33/2013 e delle sopra richiamate delibere ANAC, l'IFEL aveva già predisposto nel 2016 una pagina dedicata all'accesso civico contenente: la spiegazione per i cittadini dell'istituto, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico, l'indicazione dell'indirizzo pec del responsabile della trasparenza per l'esercizio dell'accesso civico, l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo pec del titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta, la modalità e tempi di chiusura del procedimento - con invio del link di pubblicazione.

L'IFEL ha istituito nel 2018 il registro degli accessi e lo ha pubblicato in Amministrazione trasparente. La Fondazione valuterà nel corso del 2024 la necessità di predisposizione del "Regolamento sugli accessi" e aggiornerà periodicamente il "Registro degli accessi"